

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3295

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCO DI MAIO, VERINI, FIANO, ARLOTTI, LATTUCA, ALBINI, BORGHI, CAPOZZOLO, CARLONI, CARRESCIA, CIMBRO, CRIVELLARI, DE MENECH, DI SALVO, FABBRI, FAMIGLIETTI, GARAVINI, GIULIETTI, IORI, LAVAGNO, LODOLINI, MARANTELLI, MARCHI, MASSA, MINNUCCI, MORETTO, NARDUOLO, PAGANI, PATRIARCA, GIUDITTA PINI, ROMANINI, SBROLLINI, SIMONI**

Modifica all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, al fine di vietare la produzione, la distribuzione, la diffusione e la vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simboli del disciolto partito fascista

*Presentata il 9 settembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della vendita di oggetti riportanti simboli o immagini del disciolto partito fascista ha raggiunto nel nostro Paese proporzioni e livelli inaccettabili: vi sono ormai numerosi esercizi commerciali, cresciuti numericamente nel corso del tempo, spesso dotati di regolare licenza commerciale, nei quali vengono quotidianamente e impunemente venduti accendini, magliette, bottiglie di vino e altri innumerevoli oggetti che si ri-

chiamano attraverso immagini e simbologie al disciolto partito fascista. È peraltro ormai cosa nota che il volume di affari che ruota intorno alla diffusione e alla commercializzazione di tali prodotti ha raggiunto proporzioni sempre più consistenti.

La costante vendita, alla « luce del sole » e in luoghi aperti al pubblico di tali oggetti finisce peraltro per incidere sulla credibilità del nostro stesso Paese anche nelle relazioni con altri Stati, i cui rappresentanti

spesso non riescono a comprendere come in Italia sia possibile derubricare a una questione di « folklore » ciò che nel loro Paese sarebbe considerato un oltraggio.

Occorre dunque porre rimedio, quanto prima, a questa grave lacuna normativa e arginare questo deprecabile fenomeno, rendendo esplicitamente illegale ciò che fino ad ora non è stato considerato tale.

La presente proposta di legge, pertanto, si pone l'obiettivo di integrare la legge 20 giugno 1952, n. 645 — la cosiddetta legge Scelba, ossia quella che dà attuazione alla XII disposizione transitoria della Costitu-

zione che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista — introducendo un nuovo comma, all'articolo 4, che stabilisca che chiunque produca, distribuisca, diffonda o venda, direttamente o attraverso qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano all'ideologia fascista o nazifascista commette reato di apologia di fascismo ed è assoggettato alla stessa pena prevista dal primo comma dello stesso articolo 4 per questo reato, ossia alla reclusione da sei mesi a due anni e alla multa da euro 206 a euro 516.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente:

« Commette apologia di fascismo e soggiace alla stessa pena di cui al primo comma chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità indicate nell'articolo 1 ».

€ 1,00



\*17PDL0034950\*